

Circolare mensile – novembre 2015.

NOVEMBRE 2015: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di <i>e-commerce</i>	2
2 Certificazione dei compensi erogati ai medici generici da parte dell'Azienda sanitaria locale....	3
3 Sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di dirigenti decaduti dall'incarico - Validità ...	3
4 Autotrasportatori - Concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli - Presentazione delle domande	4
5 Agevolazioni per le reti di impresa del settore turismo	7
6 Contributi sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche - Nuove modalità di erogazione	15
7 Credito d'imposta per investimenti in impianti e macchinari - Compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo	18
8 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Compensazione nel modello F24 - Istituzione del codice tributo	18
9 Credito d'imposta per l'assunzione o la formazione di detenuti o internati - Modalità e termini di utilizzo	19
10 Ammissione al consolidato delle società "sorelle" residenti controllate da società non residente...	20
11 Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo economico sulle <i>start up</i> e PMI innovative	22
DICEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	25
<hr/>	

1	ESONERO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE E DI E-COMMERCE
1.1	Il DM 27.10.2015, pubblicato sulla G.U. 11.11.2015 n. 263, dà attuazione all'art. 7 co. 2 del DLgs. 31.3.2015 n. 42, che ha previsto l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi nei confronti di privati consumatori, residenti o stabiliti in Italia.
1.2	EFFICACIA Secondo quanto previsto dal decreto attuativo, il suddetto esonero si applica alle operazioni effettuate a partire dall'1.1.2015.
1.3	ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI A partire dall'1.1.2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici (c.d. "TBE"), rese nei confronti di un soggetto passivo IVA (c.d. "B2B") o di un privato consumatore (c.d. "B2C"), sono assoggettate ad IVA nello Stato di destinazione, secondo i criteri di territorialità introdotti dalla direttiva n. 2008/8/CE. L'art. 7 co. 2 del DLgs. 42/2015, che ha dato attuazione alla suddetta direttiva, ha previsto, altresì, l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale) per i servizi "TBE" resi a privati consumatori stabiliti in Italia. Tale previsione trova ora attuazione con il DM 27.10.2015, per le prestazioni rese a partire dall'1.1.2015.
1.4	ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE Il DLgs. 42/2015, introducendo il co. 6-ter dell'art. 22 del DPR 633/72, aveva già previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici "B2C" effettuate a partire dall'1.1.2015. Pertanto, con l'approvazione del DM 27.10.2015, le prestazioni di servizi "TBE" effettuate nei confronti di privati stabiliti in Italia beneficiano dell'esonero da ogni tipo di certificazione ai fini IVA (fattura, scontrino o ricevuta fiscale). Permane, tuttavia, l'obbligo di emettere la fattura qualora questa sia richiesta dal cliente prima dell'effettuazione dell'operazione.
1.5	EQUIPARAZIONE DEGLI OBBLIGHI PER E-COMMERCE DIRETTO E INDIRETTO Le operazioni riconducibili all'e-commerce indiretto (vendita <i>online</i> di beni consegnati poi materialmente al cliente) beneficiano dell'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. oo) del DPR 696/96, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza. Si osserva che, con il DM 27.10.2015, anche le prestazioni di e-commerce diretto (fornitura di servizi immateriali che si realizzano esclusivamente <i>online</i>) beneficiano dell'esonero dagli obblighi di certificazione ai fini IVA qualora siano rese nei confronti di privati consumatori in Italia. Per i due tipi di prestazioni, perciò, gli adempimenti in materia di certificazione vengono equiparati.
1.6	SERVIZI "TBE" VERSO PRIVATI STABILITI IN ALTRI STATI COMUNITARI Va precisato che, per i servizi "TBE" resi da soggetti passivi italiani nei confronti di privati consumatori stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di certificazione IVA previste dalle normative nazionali dei singoli Stati membri in cui i servizi si intendono effettuati.

2	CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI AI MEDICI GENERICI DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
2.1	Con la ris. 25.11.2015 n. 98, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i medici generici operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non sono tenuti ad emettere fattura in formato elettronico nei confronti dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente per i compensi ricevuti. Resta immutata, infatti, la possibilità di certificare tali compensi mediante il cedolino mensile rilasciato dalla ASL, sempreché il suddetto documento sia emesso secondo le modalità previste dall'art. 2 del DM 31.10.74.
2.2	OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A. A partire dal 31.3.2015, infatti, l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico è stato esteso con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti della Pubblica amministrazione.
2.3	ESONERO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA L'Agenzia delle Entrate osserva però che la nuova disciplina della fatturazione si è limitata ad estendere l'obbligo di emissione della fattura elettronica a talune operazioni già soggette all'obbligo di certificazione mediante fattura ordinaria, confermando l'equiparazione fra i due tipi di documenti. Restano valide, perciò, le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 31.10.74, in base alle quali il foglio di liquidazione dei compensi erogati ai medici generici convenzionati con il SSN, compilato dalle ASL, rappresenta una forma di certificazione alternativa alla fattura (sia cartacea che elettronica). Il suddetto documento, tuttavia, deve essere emesso in triplice esemplare – da destinarsi, rispettivamente, al professionista, all'Ufficio IVA provinciale competente e alla ASL medesima – e deve riportare gli elementi indicati dall'art. 21 co. 2 del DPR 633/72.
3	SOTTOSCRIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA PARTE DI DIRIGENTI DECADUTI DALL'INCARICO - VALIDITÀ
	La Corte Costituzionale, con la sentenza 17.3.2015 n. 37, ha dichiarato l'illegittimità della prassi, in essere da quasi un decennio, consistente nel reclutare dirigenti delle Agenzie fiscali senza che sia stato bandito un regolare concorso pubblico. Tuttavia, la Corte di Cassazione, mediante le sentenze del 9.11.2015 nn. 22800, 22803 e 22810, ha sancito che quanto esposto non compromette la validità degli avvisi di accertamento e, in generale, degli atti impositivi sottoscritti dai dirigenti "decaduti" per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Pertanto, la potenziale nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione o per mancanza di regolare delega rilasciata dal Direttore provinciale ad un funzionario della carriera direttiva può essere eccepita dal contribuente nel ricorso. A questo punto, la parte pubblica potrà difendersi semplicemente esibendo la delega, che, però, deve essere motivata (ad esempio per carenza di organico) e nominativa (non può, quindi, ritenersi valida la delega rilasciata ai capi <i>team</i> dell'accertamento, senza indicazione del nome del soggetto delegato alla firma).

4	AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN NUOVI VEICOLI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	<p>Con il DM 29.9.2015 e il DM 21.10.2015, pubblicati sulla <i>G.U.</i> 4.11.2015 n. 257, sono state stabilite le modalità operative per l'erogazione di contributi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; • per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
4.1	SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
	<p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attive sul territorio italiano; • iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
4.2	INVESTIMENTI AGEVOLABILI
	<p>È possibile beneficiare dei contributi in esame in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiore a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG; • all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati dei seguenti dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica: <ul style="list-style-type: none"> – <i>spoiler</i> laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse dal Regolamento comunitario n. 1230/2012; – sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali; – pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di <i>Tyre Pressure Monitoring System</i> (TPMS); – telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS (<i>Electronic Braking System</i>), in grado di valutare l'efficienza dell'utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo; • all'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore.

	<p>Luogo e periodo di effettuazione dell'investimento</p> <p>La concessione del contributo è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia avvenuta in Italia; • nel periodo compreso tra il 4.11.2015 e il termine del 31.3.2016 stabilito per la conclusione dell'investimento. <p>In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.</p> <p>Prova del perfezionamento dell'investimento</p> <p>Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti i contributi devono trasmettere, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto di acquisizione del bene debitamente sottoscritto, in data non anteriore al 4.11.2015; • le fatture, debitamente quietanzate, relative all'integrale pagamento del prezzo del bene. <p>Ove l'acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di <i>leasing</i> finanziario, dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotta la copia del verbale di presa in consegna del bene; • dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di <i>leasing</i> o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. <p>Mantenimento della disponibilità dei beni</p> <p>Non si procede all'erogazione del contributo in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.</p> <p>Pena la revoca del contributo erogato, i beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2018.</p>
<p>4.3</p>	<p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</p> <p>L'importo del contributo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.000,00 euro per veicolo, per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate; • 9.000,00 euro per veicolo, per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 16 tonnellate e a trazione alternativa a metano CNG; • 13.000,00 euro per veicolo, per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 16 tonnellate e a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG. <p>In relazione ai semirimorchi per il trasporto combinato, il contributo è pari al 10% del costo di acquisizione, in caso di medie imprese, ovvero al 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 6.000,00 euro per ogni semirimorchio.</p>

	<p>Per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, il contributo è pari al 40% del costo di un dispositivo innovativo volto a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica, di cui deve essere dotato il semirimorchio; nel caso in cui il veicolo sia dotato di più di un dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore.</p> <p>In relazione ai container e alle casse mobili, il contributo è pari al 10% del costo di acquisizione, in caso di medie imprese, ovvero al 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a 2.000,00 euro.</p> <p>Maggiorazione del 10%</p> <p>I suddetti contributi sono maggiorati del 10%, in relazione alle acquisizioni di autoveicoli adibiti al trasporto merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate da piccole e medie imprese che ne facciano espressa richiesta; • a condizione che trasmettano, in allegato alla domanda, la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. <p>Maggiorazione del 15%</p> <p>I suddetti contributi sono invece maggiorati del 15%, in relazione alle acquisizioni di semirimorchi, container e casse mobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate da piccole e medie imprese, aderenti ad una rete di imprese, che ne facciano espressa richiesta; • a condizione che trasmettano, all'atto della presentazione della domanda, copia del contratto di rete. <p>Limiti</p> <p>I contributi in esame sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del previsto stanziamento complessivo, pari a 15 milioni di euro, e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti; • comunque, in misura non superiore a 400.000,00 euro per impresa. <p>In caso di esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le imprese aventi diritto.</p>
4.4	<p>MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché dalle strutture societarie risultanti dall'aggregazione di dette imprese; ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo; • utilizzando il modello allegato al DM 21.10.2015;
	<ul style="list-style-type: none"> • corredate dalla prevista documentazione comprovante l'investimento effettuato e i requisiti richiesti (es. copia del contratto di acquisizione dei beni, copia del contratto di <i>leasing</i>, copia delle fatture di pagamento del prezzo o dei canoni, dichiarazioni attestanti la sussistenza dei previsti requisiti tecnici); • corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi

	<p>dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui si dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci n. 36, 00157, Roma; • tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la suddetta Direzione generale; • successivamente al perfezionamento dell'investimento, a partire dal 4.11.2015 ed entro il termine perentorio del 31.3.2016; ai fini del rispetto del termine, rileva la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano.
4.5	<p>VERIFICHE E CONTROLLI</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante apposita convenzione con la società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM), provvede all'esame e all'istruttoria delle domande presentate.</p> <p>Il Ministero può comunque procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e all'annullamento del contributo concesso, ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente; • la violazione degli obblighi di mantenimento della disponibilità dei beni agevolati.
5	<p>AGEVOLAZIONI PER LE RETI DI IMPRESA DEL SETTORE TURISMO</p>
	<p>Con il DM 29.10.2015, pubblicato sul sito Internet del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, è stato pubblicato il bando finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa.</p> <p>Nello specifico, il bando è volto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; • migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; • incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.
5.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'intervento finanziario unicamente le imprese aderenti all'aggregazione che, al momento della presentazione della domanda a valere sul presente bando, risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di "contratto di rete" di cui all'art. 3 co. 4 del DL 5/2009 convertito; • raggruppamenti di piccole e micro imprese che possono assumere la forma giuridica di ATI (Associazioni Temporanee di Imprese costituite), consorzi e società consortili costituiti anche in forma cooperativa. <p>Per le aggregazioni non ancora costituite, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione nelle suddette fattispecie, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione.</p>

5.2	<p>REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</p> <p>Alla data di presentazione della domanda, tutte le imprese dell'aggregazione che partecipano per beneficiare del contributo devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenere alla categoria delle micro e piccole imprese (MPI), come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dal DM 18.5.2005; • avere sede operativa in Italia; • essere iscritte al Registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di contributo; • essere in attività al momento della presentazione della domanda; • non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; • avere effettuato regolarmente i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente; • rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro; • rispettare la normativa per gli aiuti "de minimis"; • non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea; • risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPI; non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione le imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. <p>Viene, inoltre, disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mancanza o l'inosservanza di uno dei suddetti requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità dell'impresa e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al progetto presentato dall'aggregazione; • in nessun caso risultano derogabili i limiti numerici dell'aggregazione; • ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata dal capofila alla Direzione generale turismo per le necessarie verifiche e valutazioni. <p>Alla data di presentazione della domanda, le aggregazioni devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essersi costituite con atto antecedente alla data di presentazione della domanda oppure, per le aggregazioni non ancora costituite, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione; • partecipazione all'aggregazione di un numero minimo di 10 piccole e micro imprese;
------------	--

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

	<ul style="list-style-type: none"> almeno l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere un codice primario ATECO 2007 (pubblicato sul sito www.istat.it) adottato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16.11.2007 (gruppo lett. I, nonché agenzie di viaggio e società trasporto persone).
5.3	<p>CAPOFILA</p> <p>All'interno di ciascuna aggregazione, l'impresa che presenta la domanda è contestualmente il capofila e referente amministrativo per l'erogazione del contributo. L'impresa capofila si occupa della ripartizione del contributo pubblico alle imprese componenti l'aggregazione.</p> <p>Inoltre, spetta al capofila mantenere i rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Turismo. In particolare, è compito del capofila, tramite il suo legale rappresentante:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto dell'aggregazione; presentare le istanze di rendicontazione e tutta la documentazione che la Direzione generale Turismo riterrà opportuno richiedere all'aggregazione; comunicare alla predetta Direzione generale Turismo qualunque variazione intercorra nel corso della realizzazione del progetto approvato e inserito nella graduatoria definitiva. <p>Viene, inoltre, disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> non potranno essere presentate richieste di variazione all'aggregazione di imprese nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda e la data di pubblicazione sul sito www.beniculturali.it/turismo della graduatoria definitiva, con contestuale avviso sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>; nel caso in cui successivamente si verificano eventi inerenti un soggetto partecipante, che incidano sulla realizzazione delle attività progettuali, il capofila dovrà comunicare immediatamente alla Direzione generale Turismo la sostituzione del beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando, nonché presentare la proposta di prosieguo delle attività, che comunque dovrà garantire la dimensione minima dell'aggregazione e il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto; a seguito di valutazione, la Direzione generale Turismo autorizzerà la sostituzione del soggetto aggregato e/o il prosieguo delle attività; non saranno rilasciate autorizzazioni a sanatoria.
5.4	<p>PROGETTI DI AGGREGAZIONE</p> <p>Le proposte progettuali devono comprendere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 400.000,00 euro.</p> <p>In particolare, i progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi; iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione <i>on line</i>;

	<ul style="list-style-type: none"> • implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di <i>social marketing</i>; • sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi; • promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni. <p>Il programma comune delle reti di impresa dovrà essere coerente con il progetto presentato.</p> <p>Tempi di realizzazione dei progetti</p> <p>I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 20.10.2016.</p> <p>L'Amministrazione erogante potrà valutare la concessione di una proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.</p>
<p>5.5</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono riconducibili a una o più delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costi funzionali alla costituzione della rete o aggregazioni di imprese come sopra individuate, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5% del contributo richiesto; • costi per tecnologie e strumentazioni <i>hardware</i> e <i>software</i> funzionali al progetto di aggregazione;
	<ul style="list-style-type: none"> • costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto, nella misura massima del 10% del contributo; • costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo; • costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto; • costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo. <p>Sono considerate ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese, coerenti con il progetto presentato, sostenute, a decorrere dall'1.5.2014, da una rete o aggregazione che si sia costituita in data antecedente alla realizzazione delle spese in oggetto e nelle suddette forme; tali spese saranno ammissibili fino a un importo massimo pari al 20% del contributo richiesto; • le spese sostenute a decorrere dall'accettazione della notifica di concessione. <p>Tutte le spese dovranno essere rendicontate entro il 20.10.2016.</p> <p>È, inoltre, consentita una variabilità tra le singole voci di spesa sostenute rispetto a quelle originariamente ammesse all'intervento finanziario in una forbice massima del +/-10%, salvo quanto disposto per le eventuali spese antecedenti alla data di presentazione delle domande.</p>

	<p>Spese escluse Sono, in ogni caso, escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari; • spese per adeguamento ad obblighi di legge; • spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; • spese per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori; • spese per l'acquisto di beni usati; • spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore; • qualsiasi forma di autofatturazione; • spese pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.
<p>5.6</p>	<p>FINANZIAMENTO Con riferimento all'intervento finanziario, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dotazione finanziaria complessiva è pari a 8.000.000,00 di euro; • l'importo concesso è fissato in 200.000,00 euro per ciascun progetto di rete; • non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore a 400.000,00 euro; • il finanziamento sarà concesso a fondo perduto, nel rispetto del regime degli aiuti "de minimis", secondo la definizione di cui al regolamento comunitario n. 1407/2013; • l'aiuto si considera erogabile nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
<p>5.7</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE Il capofila deve, a partire dalle ore 10:00 del 14.12.2015, registrarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la compilazione della domanda; • tramite lo specifico portale dei procedimenti (il <i>link</i> al portale sarà pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo). <p>La presentazione dell'istanza, firmata digitalmente dal rappresentante legale del capofila, deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con modalità esclusivamente telematica; • entro le ore 16:00 del 15.1.2016. <p>Viene, inoltre, stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione; l'ordine cronologico di arrivo rileva nel caso di parità del punteggio attribuito dal nucleo di valutazione; • una stessa rete non può presentare più di una domanda di ammissione al contributo; nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all'ordine cronologico indicato e, pertanto, saranno escluse tutte le domande presentate successivamente;

	<ul style="list-style-type: none"> la modalità di firma digitale richiesta per i rappresentanti legali dell'impresa capofila e delle aggregate è quella definita come CAdES-BES e la relativa busta crittografica deve assumere l'estensione "p7m". <p>Compilazione della domanda</p> <p>La compilazione della domanda di partecipazione avviene con modalità telematica tramite piattaforma su specifico portale dei procedimenti.</p> <p>La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti documenti in formato PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di contratto di rete, copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente; in caso di raggruppamenti temporanei di impresa, copia dell'atto costitutivo dell'ATI; in caso di consorzio già costituito, copia dell'atto costitutivo e dello statuto; qualora le aggregazioni non siano state ancora costituite, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, nell'ambito dell'istanza, l'impegno a costituire formalmente l'aggregazione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione; entro tale scadenza il capofila dovrà presentare copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione tramite PEC all'indirizzo mbac-dq-t.servizio2@mailcert.beniculturali.it in formato pdf e dimensioni non superiori a 5 MB (l'Amministrazione invierà via PEC conferma della ricezione e della correttezza dell'allegato); per ogni soggetto indicato nell'istanza come partecipante all'aggregazione e in possesso dei requisiti previsti dal bando, una dichiarazione sottoscritta digitalmente e ottenuta in conseguenza della compilazione del modulo predisposto nella piattaforma informatica. Tale dichiarazione comprende: <ul style="list-style-type: none"> la liberatoria sulla <i>privacy</i>; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad eventuali aiuti "<i>de minimis</i>" ricevuti dalle imprese partecipanti all'aggregazione nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario corrente e nei due precedenti); presentazione del progetto, al massimo di 50 pagine, che comprenda il cronoprogramma, siglato digitalmente da parte del legale rappresentante del capofila dell'aggregazione; parere positivo espresso formalmente dalla Regione o dalle Regioni interessate in caso di progetti interregionali in merito alla coerenza del progetto con le linee di politica turistica regionale; piano finanziario del progetto con dichiarazione dei costi ammissibili previsti ed eventualmente già sostenuti per la realizzazione del progetto al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio. <p>La domanda deve essere firmata digitalmente.</p> <p>Inammissibilità della domanda</p> <p>Saranno considerate inammissibili le domande trasmesse:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> al di fuori dei termini previsti; ovvero con modalità differenti rispetto a quanto stabilito.

<p>5.8</p>	<p>ESAME DELLE DOMANDE ED ESITO</p> <p>L'istruttoria delle proposte progettuali è affidata alla Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, al fine dell'ammissione alla successiva fase di valutazione, verificherà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la documentazione trasmessa e la sua completezza; • il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la partecipazione al bando. <p>Gli esiti della valutazione da parte dell'apposito nucleo saranno approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che sarà pubblicato sul sito www.beniculturali.it/turismo con contestuale avviso sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p> <p>A seguito della pubblicazione della graduatoria, la Direzione generale Turismo provvede a notificare a mezzo PEC l'avvenuta concessione dei benefici finanziari al legale rappresentante dell'impresa capofila.</p> <p>Il documento di notifica dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • debitamente controfirmato per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa capofila dell'aggregazione; • restituito all'Amministrazione tramite PEC, unitamente all'indicazione del conto corrente bancario dedicato, entro 10 giorni dal ricevimento. <p>Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i termini sopra indicati, il proponente si intenderà rinunciario del finanziamento.</p> <p>Le risorse derivanti da rinunce, revoche totali o parziali del contributo e sanzioni verranno destinate a finanziare nuovi progetti secondo l'ordine di graduatoria.</p>
<p>5.9</p>	<p>EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO</p> <p>L'impresa capofila è l'assegnataria del contributo attribuito all'aggregazione per la realizzazione del progetto, che verrà versato sul conto corrente bancario dalla stessa indicato nella restituzione controfirmata del documento di notifica di ammissione al contributo.</p> <p>L'impresa capofila ripartisce il contributo pubblico tra le altre imprese componenti la rete.</p> <p>L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione al contributo e dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria; • 40% a stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previsto; la rendicontazione da presentare consiste nella presentazione di una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato, approvata dalla Direzione generale Turismo; • 20% a saldo, previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. <p>La rendicontazione da presentare consiste nella presentazione di una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato, il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, il piano di ripartizione del contributo tra le imprese componenti l'aggregazione comprensiva di una dichiarazione di avvenuta ricezione del contributo da parte</p>

	di ogni singola impresa beneficiaria, e copia di tutti i documenti giustificativi di spesa. La rendicontazione così predisposta dovrà essere approvata dalla Direzione generale Turismo.
5.10	<p>OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE</p> <p>I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca totale o parziale dell'intervento finanziario a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzare e rendicontare il programma d'investimento per almeno il 70% del costo dichiarato e ammesso all'agevolazione, nei termini previsti; • segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quanto altro riferito a variazioni inerenti il proprio <i>status</i> e interventi sugli investimenti presentati nella domanda avvenuti nel corso del periodo di finanziamento; • non cumulare i contributi previsti dal presente provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese; • consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o informazione richiesta; • conservare per tutta la durata del progetto e comunque nei 5 anni successivi all'erogazione del contributo, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione relativa al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni; • non alienare o distrarre eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo per un periodo di 5 anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento.
5.11	<p>REVOCHE E SANZIONI</p> <p>L'intervento finanziario verrà revocato parzialmente, con provvedimento del Direttore generale Turismo, nel caso in cui il progetto di investimento sia stato realizzato parzialmente, ma comunque in misura superiore al 70%, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente provvedimento e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo.</p> <p>Di conseguenza, in tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente rideterminato; • il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle eventuali quote non spettanti, incrementate da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. <p>L'intervento finanziario verrà invece revocato totalmente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di rinuncia da parte del beneficiario; • qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma e alle dichiarazioni rese; • qualora eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento; • qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato e ammesso all'agevolazione.

	<p>In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'intera quota di intervento finanziario già erogato, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.</p> <p>La restituzione per revoca parziale o totale avverrà con le modalità e i tempi indicati nel provvedimento di revoca.</p>
6	<p>CONTRIBUTI SUGLI INCASSI REALIZZATI IN SALA DALLE OPERE CINEMATOGRAFICHE - NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE</p> <p>Con il DM 7.9.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.11.2015 n. 264, sono state disciplinate le nuove modalità di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, introdotti dall'art. 10 del DLgs. 22.1.2004 n. 28.</p> <p>Il decreto in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trova applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio l'1.1.2015; • sostituisce e abroga il precedente DM 8.2.2013.
6.1	<p>CONTRIBUTI PERCENTUALI</p> <p>Per "contributi percentuali" si intendono, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 28/2004, i contributi calcolati in percentuale sugli incassi realizzati in sala cinematografica da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lungometraggi di produzione nazionale; • lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale e di animazione prodotti, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, da imprese di produzione cinematografica.
6.2	<p>DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>I contributi percentuali sono da destinare, a pena di decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari ad almeno il 90% dell'importo dei contributi stessi, alla realizzazione, eventualmente comprensiva anche della distribuzione, ovvero alla sola distribuzione, entro tre anni dalla data di certificazione, di film di nazionalità italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e con le modalità previste nella tabella A allegata al DM 7.5.2009; • per la restante parte, qualora presente, alla copertura del costo industriale del film cui si riferiscono, nella misura compatibile con i limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria in relazione alla specifica tipologia di film. <p>In caso di film realizzati in coproduzione minoritaria italiana, i contributi sugli incassi maturati devono essere interamente destinati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di certificazione, alla realizzazione, in coproduzione maggioritaria, di film di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale nei termini e con le modalità previste nella tabella A allegata al DM 7.5.2009.</p>
6.3	<p>DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>I contributi percentuali sono calcolati sulla misura degli incassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al lordo delle imposte; • realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine massimo di 18 mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, purché in misura superiore a 50.000,00 euro;

	<ul style="list-style-type: none"> • con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera. <p>La misura percentuale del contributo percentuale è fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico ed alle relative maggiorazioni, come stabiliti nella tabella A allegata al DM 7.9.2015 in commento.</p> <p>È inoltre previsto un ulteriore contributo agli autori, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.</p>
<p>6.4</p>	<p>ISTANZA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>La prima istanza per l'erogazione dei contributi percentuali è presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta di contributi si riferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a 50.000,00 euro.</p> <p>Viene quindi disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 60° giorno successivo, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato, provvede alla certificazione e alla liquidazione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie presenti sul Fondo; • la prima istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata, a pena di inammissibilità, entro 12 mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge; • nel caso in cui il film realizzi ulteriori incassi successivamente alla presentazione
	<p>della prima istanza di erogazione di contributi, possono essere presentate ulteriori istanze, comunque non oltre il termine perentorio di 24 mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge, fermo restando il termine massimo di 18 mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico.</p> <p>L'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film; • contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente; • è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara: <ul style="list-style-type: none"> – la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia; – il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione della prima istanza, il totale degli incassi, comunque non inferiore a 50.000,00 euro, realizzati nel periodo di riferimento; – l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera; – gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; – l'impegno a destinare i contributi alle specifiche finalità sopra esposte.

6.5	<p>ESAME DELLE ISTANZE</p> <p>La Direzione generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esamina le istanze in ordine cronologico; • può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella suddetta dichiarazione di atto notario.
6.6	<p>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>I contributi percentuali da destinare nella misura del 90% alla realizzazione o distribuzione di film di nazionalità italiana aventi i suddetti requisiti di eleggibilità culturale sono erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a valere sull'apposito Fondo e nei limiti delle risorse finanziarie presenti nel Fondo medesimo; • in concomitanza con lo sviluppo e la produzione, ovvero la distribuzione, delle suddette opere filmiche; • secondo le modalità tecniche e la tempistica stabilite in un successivo decreto del Direttore generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. <p>I contributi percentuali per la parte residua da destinare alla copertura del costo industriale del film cui si riferiscono, possono essere erogati dalla data di certificazione. A tal fine, il soggetto istante deve allegare un piano finanziario relativo al film cui i contributi si riferiscono per la verifica, da parte della Direzione generale cinema, del rispetto dei limiti massimi di intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria.</p> <p>In caso di contributi destinati alla realizzazione, in coproduzione maggioritaria, di film di nazionalità italiana aventi i requisiti di eleggibilità culturale, i contributi percentuali possono essere erogati dalla data di approvazione definitiva della nazionalità italiana della coproduzione maggioritaria cui i contributi sono stati destinati.</p>
6.7	<p>DECRETO ATTUATIVO</p> <p>Il summenzionato decreto del Direttore generale cinema, di futura emanazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede le modalità tecniche e la tempistica per l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi dovuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla data del 31.12.2014, sulla base delle disposizioni specifiche vigenti
	<p>a tale data, con riferimento ad un importo pari al 50% dei contributi stessi; il restante 50% dei contributi deve essere destinato alla realizzazione o distribuzione di film di nazionalità italiana aventi i suddetti requisiti di eleggibilità culturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tiene conto delle disposizioni di rango comunitario relative agli aiuti di Stato in favore della cinematografia, e in particolare della relativa comunicazione del 15.11.2013; • può prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla realizzazione di una o più tipologie delle opere filmiche, che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale; • può prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla distribuzione ed esportazione delle suddette opere filmiche, ovvero, con riguardo

	<p>alla distribuzione in Italia, limitandolo a opere filmiche distribuite da imprese di distribuzione cinematografica indipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevede la tempistica, e i relativi obblighi, delle comunicazioni inerenti il progetto ovvero i progetti di film nei quali l'impresa beneficiaria reinveste i contributi destinati alla realizzazione o distribuzione di film di nazionalità italiana aventi i suddetti requisiti di eleggibilità culturale.
7	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN IMPIANTI E MACCHINARI - COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	<p>Con la ris. 19.11.2015 n. 96, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6856" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91 (conv. L. 11.8.2014 n. 116).</p> <p>Il codice tributo sarà operativo dall'1.1.2016.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare per la Clientela 2.3.2015 n. 13.</p>
7.1	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. <p>La prima quota del credito d'imposta può essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.</p> <p>Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), la prima quota del credito potrà essere utilizzata dall'1.1.2016.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che la seconda e la terza quota sono utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio, rispettivamente, del terzo e del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato effettuato. Pertanto, in caso di investimenti 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda quota è utilizzabile dall'1.1.2017; • la terza dall'1.1.2018.
7.2	COMPILAZIONE DEL MODELLO 24
	<p>In merito alla compilazione del modello F24, la risoluzione precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo "6856" va indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").
8	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	<p>Con la ris. 25.11.2015 n. 97, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6857",</p>

	<p>per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9) e al DM 27.5.2015.</p> <p>Il codice tributo sarà operativo dall'1.1.2016.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare per la Clientela 31.7.2015 n. 31.</p>
8.1	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. <p>Pertanto, in caso di costi sostenuti nel periodo d'imposta 2015, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, dall'1.1.2016.</p>
8.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO 24</p> <p>In merito alla compilazione del modello F24, la risoluzione precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo "6857" va indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa (nel formato "AAAA").
9	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE O LA FORMAZIONE DI DETENUTI O INTERNATI - MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO</p> <p>Con il provv. 27.11.2015 n. 153321, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta per le imprese che assumono o formano detenuti o internati ai sensi del DM 24.7.2014 n. 148.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di ottobre 2014.</p>
9.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame decorrono dall'1.1.2016.</p>
9.2	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>A partire dall'1.1.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è soppresso il codice tributo "6741"; • è utilizzabile il nuovo codice tributo "6858", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2015 n. 102. <p>In merito alla compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo codice tributo "6858" va indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere alla restituzione dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno per il quale è concesso il credito d'imposta (nel formato "AAAA").

9.3	<p>FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fruito nei limiti dell'importo maturato mensilmente, sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
	<p>A decorrere dall'anno 2015, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (<i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i>).</p> <p>Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito per l'anno successivo, con l'importo concesso a ciascuna di esse.</p> <p>Variazioni o revoche</p> <p>Il medesimo Dipartimento trasmette le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca.</p> <p>In tali casi, il modello F24 può essere presentato telematicamente all'Amministrazione finanziaria a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Crediti maturati fino al 31.12.2015</p> <p>I crediti d'imposta maturati fino al 31.12.2015, non ancora interamente utilizzati in compensazione, sono fruiti dalle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'1.1.2016; • secondo le disposizioni del presente provvedimento; • nei limiti dell'importo residuo risultante dalla differenza tra i crediti comunicati all'Agenzia delle Entrate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e l'ammontare dei crediti fruiti in compensazione utilizzando il "vecchio" codice tributo "6741", rilevati dall'Agenzia attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del citato Dipartimento.
9.4	<p>CONTROLLI AUTOMATIZZATI</p> <p>Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati trasmessi.</p> <p>Il modello F24 viene scartato nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio; • oppure l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo. <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
10	<p>AMMISSIONE AL CONSOLIDATO DELLE SOCIETÀ "SORELLE" RESIDENTI CONTROLLATE DA SOCIETÀ NON RESIDENTE</p>
10.1	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 6.11.2015 dà attuazione alle nuove disposizioni conte-</p>

	<p>nute nell'art. 117 co. 2-<i>bis</i> del TUIR (introdotto dall'art. 6 del DLgs. 147/2015), il quale ha esteso l'opzione per il consolidato fiscale alle società "sorelle" residenti, controllate dalla medesima controllante non residente.</p> <p>Viene altresì approvato il modello mediante il quale la società controllante estera designa la consolidante "virtuale".</p>
10.2	<p>ESERCIZIO DELL'OPZIONE MEDIANTE CONSOLIDANTE "VIRTUALE"</p> <p>L'esercizio della nuova facoltà prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione in Italia della controllante estera mediante attribuzione del codice fiscale (se non già posseduto); • la designazione della controllata residente quale consolidante "virtuale", da parte della controllante estera, con invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello "Designazione della controllata per l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo", direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • la comunicazione alla controllata designata dell'avvenuta presentazione del modello;
	<ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio, da parte della controllata designata, dell'opzione per il consolidato fiscale. <p>La designazione rimane valida anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione.</p>
10.3	<p>TEMPISTICHE DI DESIGNAZIONE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE</p> <p>A regime, il modello per la designazione della controllata residente deve essere presentato dall'inizio del periodo d'imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per la tassazione di gruppo fino all'esercizio dell'opzione stessa.</p> <p>Con riguardo al periodo d'imposta in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015), qualora la dichiarazione del periodo d'imposta precedente debba essere presentata con termini scadenti entro il 31.3.2016, il modello di designazione e il modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione devono essere presentati entro il 31.3.2016. In tali ipotesi, ai fini dell'opzione si utilizza l'apposito modello disponibile, con il relativo <i>software</i>, sul sito www.agenziaentrate.gov.it (cioè il "vecchio" modello).</p>
10.4	<p>INTERRUZIONE DEL CONSOLIDATO</p> <p>Nei casi di interruzione del consolidato o di mancato rinnovo dell'opzione, qualora all'atto dell'opzione non venga espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.</p>
10.5	<p>CESSAZIONE DEL CONTROLLO</p> <p>Qualora, prima del compimento del triennio, cessi il requisito del controllo nei confronti della controllata designata, la nuova designazione ha efficacia dal verificarsi dell'evento.</p>
10.6	<p>EFFETTI DELL'OPZIONE SUI CONSOLIDATI IN CORSO AL 7.10.2015</p> <p>In merito agli effetti della "nuova" opzione ex art. 117 co. 2-<i>bis</i> del TUIR sui consolidati in corso al 7.10.2015, va rilevato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se viene designata, per il periodo d'imposta in corso al 7.10.2015, la consolidante del consolidato vigente ad esercitare la nuova opzione ex art. 117 co. 2-<i>bis</i> del TUIR, non si producono gli effetti interruttivi di cui all'art. 124 del TUIR

	<p>sul consolidato preesistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se è designata quale consolidante “virtuale” un soggetto diverso rispetto alla consolidante del consolidato vigente, il consolidato preesistente si interrompe (tale disposizione opera anche a regime); • se, insieme alla consolidante del consolidato vigente, esercitano l’opzione con la società designata anche tutte le altre società partecipanti al consolidato in qualità di controllate (per le quali sussistono i requisiti di cui all’art. 117 co. 2-<i>bis</i> del TUIR), gli effetti interruttivi si verificano limitatamente alle perdite, le quali, diventando perdite <i>ante</i>-consolidato, possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.
11	CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE <i>START UP</i> E PMI INNOVATIVE
	Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito ulteriori chiarimenti sui requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese delle <i>start up</i> e PMI innovative.
11.1	<p>PRIVATIVA INDUSTRIALE</p> <p>Con i pareri 29.10.2015 n. 218415 e n. 218430, vengono fornite alcune precisazioni sul requisito alternativo relativo ai diritti di privativa industriale di <i>start up</i> e PMI innovative (art. 25 co. 2 lett. h) n. 3 del DL 179/2012 e art. 4 co. 1 lett. e) n. 3 del DL 3/2015).</p> <p><i>Titolare dei diritti di privativa industriale</i></p> <p>Con il parere n. 218415/2015, viene precisato che nel termine “titolare dei diritti” di privativa industriale relativa a programmi <i>software</i> va ricompreso non solo l’autore del programma, ma anche il soggetto (persona fisica o giuridica) titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del <i>software</i>. Si tratta, ad esempio, di chi ha acquistato tali diritti in virtù di un semplice contratto che ne consenta l’esercizio.</p> <p>In questo modo, la norma sembra ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo chi, nel momento in cui chiede la registrazione della <i>start up</i> (o conferma la sussistenza dei requisiti alternativi previsti dalla legge di <i>start up</i> o PMI innovativa), sia “titolare” dei suddetti diritti, prescindendo dall’atto da cui derivi detta titolarità.</p> <p><i>Società licenziataria di un brevetto in corso di registrazione</i></p> <p>Con il parere n. 218430/2015, viene specificato che è possibile verificare la condizione relativa alla privativa industriale in capo a <i>start up</i> (o PMI innovativa) titolare di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata.</p> <p>Nel caso di specie, la <i>start up</i> risultava titolare della licenza d’uso di un brevetto in corso di riconoscimento, in quanto la società “madre” aveva depositato domanda di brevetto il cui procedimento non era ancora concluso.</p> <p>Seguendo un’interpretazione di natura sistematico-teleologica, possono accedere, coesistendo le altre condizioni, al regime speciale delle <i>start up</i> (e delle PMI innovative), il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell’opera dell’ingegno: il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo.</p>

<p>11.2</p>	<p>MUTAMENTO DEI REQUISITI ALTERNATIVI</p> <p>Con il parere 3.11.2015 n. 222631, è stata riconosciuta la possibilità di cambiare uno dei tre requisiti alternativi, ai fini della qualifica di <i>start up</i> innovativa, in un momento successivo all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (nel caso di specie, per il venir meno del requisito dell'assunzione di personale altamente qualificato dichiarato per l'iscrizione, con contestuale rispetto del requisito relativo alle spese in ricerca e sviluppo).</p> <p>Secondo il Ministero, anche se la normativa non prevede espressamente il mutamento dei requisiti alternativi per fatti successivi all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, non ci sono limiti alla fattispecie prospettata. La presenza di almeno uno dei tre requisiti, però, deve risultare verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.</p> <p>Adempimenti pubblicitari</p> <p>Il mutamento può, dunque, avvenire senza fuoriuscita e successivo rientro nella sezione speciale, bastando l'aggiornamento delle informazioni fornite in fase di iscrizione ai sensi dell'art. 25 co. 14 del DL 179/2012. Quanto alla tempistica di tale adempimento, la norma va interpretata nel senso che l'aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione nella sezione speciale.</p> <p>D'altro canto, non occorre anticipare al momento del mutamento del requisito alternativo l'altro adempimento, quello relativo alla conferma annuale del possesso dei requisiti di cui all'art. 25 co. 15 del DL 179/2012, legato al deposito dell'approvazione del bilancio d'esercizio.</p>
<p>11.3</p>	<p>CERTIFICAZIONE DI BILANCIO</p> <p>Con la circ. 3.11.2015 n. 3683/C e il parere 3.11.2015 n. 222697, sono state fornite alcune indicazioni sulla predisposizione della certificazione del bilancio delle PMI innovative (art. 4 co. 1 lett. b) del DL 3/2015), richiamando quanto già in parte chiarito dalla precedente circ. 3.9.2015 n. 3682/C.</p> <p>In particolare, il Ministero ha ribadito che, per le società in generale già soggette a tale adempimento, la certificazione deve essere necessariamente contemporanea all'approvazione del bilancio.</p> <p>Inoltre, la certificazione afferisce ad ipotesi di revisione legale e non volontaria.</p> <p>Società non tenute all'obbligo di certificazione</p> <p>In relazione alle società che, di regola, non sono tenute all'obbligo di certificazione (se non ai fini della disciplina sulla PMI innovativa), viene chiarito che, in sede di prima iscrizione alla sezione speciale, la certificazione è successiva alla redazione e approvazione del bilancio (salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione nella sezione speciale che coincide con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente), purché sia precedente la domanda di iscrizione.</p> <p>Dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale, poi, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all'approvazione dello stesso, pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o</p>

	<p>remissioni in termini.</p> <p>Oneri di deposito</p> <p>Sia le società obbligate alla certificazione di bilancio sia le società di regola non soggette, ma giunte al primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale, sono tenute a depositare presso il Registro delle imprese la certificazione di bilancio congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.</p>
11.4	<p>OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AI SOCI</p> <p>Il parere 4.11.2015 n. 223650 riguarda la dichiarazione di autocertificazione da presentarsi al Registro delle imprese per attestare la veridicità dell'elenco dei soci di una PMI innovativa, con trasparenza rispetto alle <i>holding</i> del gruppo (art. 4 co. 3 lett. f) del DL 3/2015).</p> <p>Come precisa la norma, vanno forniti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e <i>holding</i> (ove non iscritte nel Registro delle imprese), con autocertificazione di veridicità; • per ciascuno socio e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.12.2015	Saldo IMU 2015	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2015: <ul style="list-style-type: none"> sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2015; con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.
16.12.2015	Seconda rata IMU 2015 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2015, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2014. Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per il 2015 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2016.
16.12.2015	Saldo TASI 2015	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per l'anno 2015: <ul style="list-style-type: none"> sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2015; con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.
16.12.2015	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2015. L'acconto è commisurato: <ul style="list-style-type: none"> al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2014; oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2015. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR. Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2016.
16.12.2015	Versamento acconti da 730/2015	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2015, i sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> il secondo o unico acconto, dovuto per il 2015, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2015	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dopo il 16.2.2015 devono provvedere al versamento: <ul style="list-style-type: none"> dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> dovute dal defunto in relazione all'anno 2014.
16.12.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2015.
21.12.2015	Regolarizzazione omessi modelli 770/2015	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> 770/2015 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti); 770/2015 Ordinario. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
28.12.2015	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2015.
28.12.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di novembre 2015; in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2015, appositamente contrassegnati; devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
29.12.2015	Regolarizzazione omessi modelli UNICO, IVA, IRAP e CNM 2015	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> UNICO 2015 (comprensivo dell'eventuale dichiarazione IVA); IVA 2015 (se presentati "separatamente" dal modello UNICO 2015); IRAP 2015 (se soggetto passivo);

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
 CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<ul style="list-style-type: none"> • CMN 2015 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse; • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.
30.12.2015	<i>Voluntary disclosure estera</i>	<p>Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono trasmettere, tramite PEC, la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto dell'istanza di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure estera</i>"), presentata entro il 30.11.2015; • possono correggere l'istanza già presentata e presentare la relazione e la relativa documentazione; • possono correggere sia l'istanza che la relazione già presentate.
30.12.2015	<i>Voluntary disclosure interna</i>	<p>I contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono trasmettere, tramite PEC, la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure interna</i>"), presentata entro il 30.11.2015; • possono correggere l'istanza già presentata e presentare la relazione e la relativa documentazione; • possono correggere sia l'istanza che la relazione già presentate.
30.12.2015	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2015	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2015, la cui scadenza del termine era il 30.11.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.
30.12.2015	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2014.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
30.12.2015	Stampa scritture contabili	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2014. Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
30.12.2015	Conservazione informatica dei documenti	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: <ul style="list-style-type: none"> • relativi all'anno 2014; • mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
30.12.2015	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2015. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.
31.12.2015	Opzione per il regime di "patent box"	I soggetti titolari di reddito d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per il regime di tassazione agevolata: <ul style="list-style-type: none"> • per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. "patent box"); • in relazione ai periodi d'imposta 2015-2019; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Se il reddito deriva da un utilizzo diretto del bene immateriale, entro il termine in esame deve essere attivato anche l'apposito interpello con l'Agenzia delle

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Entrate, al fine di quantificare il reddito agevolabile.
31.12.2015	Credito d'imposta assunzioni	I soggetti titolari di reddito d'impresa devono presentare le domande per la concessione del credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni, nell'anno 2013, di personale altamente qualificato; • al Ministero dello Sviluppo economico, mediante l'apposita procedura telematica. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
31.12.2015	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti: <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per gli anni 2016 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2015	Contributi previdenza complementare	Le persone fisiche che, nel 2014, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2015 o UNICO 2015 PF). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.
31.12.2015	Rimborsi modelli 730/2015 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2015 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2015	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione: <ul style="list-style-type: none"> • per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito"; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2016.
31.12.2015	Opzione per il regime ex L. 398/91	Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i> , le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2016. <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2015	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.</p> <p>In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.</p>
31.12.2015	Consolidato fiscale mondiale	<p>I soggetti IRES "solari" devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposito interpello al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato mondiale), a decorrere dall'anno 2015.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'interpello deve essere presentato entro la fine del primo periodo d'imposta cui si riferisce l'opzione.</p>
31.12.2015	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d'imposta 2016; • redatta sull'apposito modello; • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di novembre 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
31.12.2015	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2015 al 30.6.2015:</p>

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • devono presentare presso un ufficio postale il modello UNICO 2015 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2013 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.12.2015	Contributo Albo autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2015, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2016:
		<ul style="list-style-type: none"> • per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; • con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.